



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA
U.O. N°10 - EDILIZIA PRIVATA

DECRETO DI SOSPENSIONE
(art.22 della L. 2/2/74 n.64)

I sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTA la Legge 2/2/74 n.64;
- ISTO il Verbale di accertamento redatto in data 18.12.2014 dal Dott. MONASTRA Giampiero, funzionario Direttivo di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di NISSORIA, nel fondo ubicato in C/da Corvo, sono state realizzate, le opere abusive appresso descritte:
- 1) Sopraelevazione di parte di un fabbricato esistente mediante la totale chiusura del preesistente terrazzo posto sul lato Est in corrispondenza del piano primo, con conseguente fusione ed ampliamento del suddetto piano, realizzando nel contempo una nuova struttura delle dimensioni esterne di m.5,10 x 12,05 circa con sovrastante copertura a tetto.
- 2) Realizzazione, in corrispondenza del lato Ovest del fabbricato di cui sopra, di struttura scala esterna in c.a. con accesso diretto al piano primo. La stessa presenta un sviluppo di m.7,40 circa e risulta collegata (nella parte terminale a livello di piano), a pianerottolo in c.a. con sovrastante struttura muraria coperta, sostenuta da sottostante struttura in c.a. costituita da n.4 pilastri in c.a. delle dimensioni in pianta di m.2,30 x m.1,00 circa.
- 3) Demolizione dell'originario e preesistente vano caldaia posto al piano terra del fabbricato di cui trattasi, con conseguente ricostruzione (in ampliamento e collegamento del suddetto piano), di un corpo di fabbrica realizzato con struttura costituita da elementi in c.a. e pareti di chiusura in laterizi, con dimensioni esterne di m.3,05 x m.5,85 circa con sovrastante terrazzo risultante coperto e chiuso da tutti i lati mediante struttura in alluminio e copertura a tetto.

CONSIDERATO:

che le suddette opere abusive sono di proprietà della Ditta: [REDACTED] ed residente [REDACTED]

il Comune di NISSORIA è compreso fra quelli classificati sismici in zona II° (seconda), e pertanto, la Ditta proprietaria ed esecutore interessata, era tenuta a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 64/74; CERTATO che in tal senso nessuna specifica autorizzazione per le opere su menzionate è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

Il suddetto soggetto interessato, proprietario ed esecutore materiale, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.22 della Legge 2/2/74 n. 64. In esemplare del presente Decreto viene notificato all'interessato, con l'avvertenza che la sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Ufficio di competenza Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art.3 della L.R. 30.04.1991 n.10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

04 FEB. 2015

N. 018597 Enna

L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Egidio MARCHESE)

IL DIRIGENTE TECNICO

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Dott. G. Manna)

[Handwritten signature]
2/12/2014